



Il ricorrente ha esposto

- di aver stipulato, con sua moglie, in Marocco un atto di affidamento (c.d. *kafala*) della minore XXXX XXXX in data 09/11/2017 davanti il Tribunale di Khourigba, alla presenza dei genitori della minore, omologato dal Giudice XXXX XXXXXX in data 17/11/2017 (vedi allegato *sub* doc. 2);
- di essere stati autorizzati innanzi all’Ufficiale di stato civile di Khouribga dai genitori biologici a portare in Italia la minore e di aver, di conseguenza, presentato istanza al Tribunale di Khemisset, in data 09/04/2018. L’istanza è stata accolta con sentenza del 18/05/2018, la quale richiama il citato atto di *kafala* e l’autorizzazione dei genitori biologici della minore all’espatrio;
- di aver ottenuto il riconoscimento dell’atto di *kafala* dalle competenti autorità italiane ai fini dell’ingresso della minore nel territorio nazionale, avvenuto come familiare al seguito del ricorrente in data 16/10/2018, e alla quale è stata rilasciata la carta di soggiorno di familiare dell’Unione (vedi allegato doc. 5);
- di essere stati riconosciuti come famiglia anagrafica, in virtù dell’atto di *kafala*, presso il Comune di XXXXXXXXX (vedi allegato doc. 6);
- di lavorare dall’1/02/2018, con contratto di lavoro subordinato part-time di 37,5 ore settimanali presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con mansione di magazziniere addetto alla distribuzione di quotidiani e periodici;
- di aver presentato le domande di pagamento degli ANF in data 24/04/2019 n. 0147464 per il periodo dall’01/01/2019 al 30/06/2019 e, in data 10/07/2019 n. 0263679 per il periodo 01/07/2019 al 30/06/2020, inserendo al fine del calcolo del dovuto la moglie e la figlia in affido;
- di aver presentato la documentazione richiesta dall’INPS, in data 27/09/2019, tramite il patronato;
- di aver ottenuto l’accoglimento delle domande suddette, con un importo riconosciuto a titolo di ANF di euro 137,50 per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 e di euro 108,50 per il periodo dall’01/07/2019 al 30/06/2020;
- di aver presentato nuova domanda di pagamento ANF in data 10/07/2020 per il periodo dall’01/07/2020 al 30/06/2021, risultando, per la prima volta, non autorizzato l’inserimento nel nucleo familiare della minore XXXXXXXXXXXX al fine del computo del credito dovuto;
- di aver presentato, in data 16/03/2021, una nuova domanda di autorizzazione per inserire la minore nel nucleo al fine del computo del *quantum* dell’assegno, allegando la carta di soggiorno di familiare dell’Unione della minore, il consenso dei genitori all’affido, la sentenza di affido, l’attestazione di assenza dei redditi dei genitori naturali. Con provvedimento del 23/03/2021, l’INPS ha comunicato il rigetto della domanda in quanto “l’autorizzazione ANF non può essere rilasciata nei casi di affidamento in *KAFALA* negoziale” (vedi allegato doc. 13);



- di aver presentato ricorso amministrativo in data 26/04/2021 e con delibera n. 215503 del 26/05/2021, il Comitato Provinciale di Brescia ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: *“La Kafala è lo strumento di protezione dei minori in stato di necessità adottato nei paesi islamici ed è un istituto giuridico attraverso il quale un minore è affidato ad un soggetto deputato a proteggerlo e prendersene cura. Il Coordinamento generale legale dell’Istituto, interpellato sulla questione in considerazione della peculiarità dell’istituto in oggetto, ha evidenziato l’assenza di una previsione normativa di diritto interno che attribuisca, al minore affidato con Kafala, gli stessi diritti di natura previdenziale riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. “Allo stato della normativa vigente, non risulta possibile riconoscere le prestazioni di tutela della maternità ed autorizzazione ANF nei casi di affidamento in Kafala negoziale”;*
- contrariamente a quanto ritenuto dall’INPS si era in presenza di kafala giudiziale e non di kafala negoziale;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU: la moglie e la figlia XXXXXXXXXXX non dispongono di alcun reddito;

L’INPS si costituiva in giudizio rilevando che la domanda amministrativa era stata respinta in quanto l’asserito affidamento della minore era avvenuto in base ad un istituto islamico denominato *kafala*, che non è espressamente riconosciuto dall’ordinamento italiano (né dall’ordinamento comunitario) ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si costituiva in giudizio senza opporsi all’accoglimento delle domande di parte ricorrente.

Così ricostruite le tesi delle parti, si osserva, in primo luogo, che la documentazione prodotta in giudizio da XXXXXXXXXXXXXXX attesta che: a) in data 17/11/2017 in Marocco, è stato omologato dal Giudice XXXXXXXXXX del Tribunale un atto di affidamento (c.d. *kafala*) della minore XXXXXXXXXXX stipulato il precedente 09/11/2017 dal ricorrente e dalla moglie davanti il Tribunale di Khourigba, alla presenza dei genitori della minore stessa; b) in data 9.4.2018, il ricorrente e la moglie hanno presentato istanza al Tribunale di Khemisset al fine di ottenere la autorizzazione a portare con loro in Italia la minore, istanza che è stata accolta con sentenza del 18.5.2018, nella quale si richiama il citato atto di kafala e l’autorizzazione agli atti dei genitori biologici della minore all’espatrio ; c) l’atto di affidamento (c.d. *kafala*) è stato riconosciuto dalle competenti autorità italiane ai fini dell’ingresso della minore in Italia, alla quale è stata rilasciata la carta di soggiorno di familiare dell’Unione; d) già al momento della domanda di ANF il ricorrente, la moglie e la minore XXXXXXXXXXX erano riconosciuti come famiglia



anagrafica presso il Comune di XXXXXXXX; e) il ricorrente è dipendente part-time presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dall'01/02/2018.

Secondo l'ordinamento islamico, l'atto di *kafala* costituisce l'unico strumento a protezione dei minori che si trovano in stato di abbandono o, comunque, in condizioni gravi di disagio e, come noto, consiste in un atto di affidamento in virtù di un impegno di custodia totale che assicura al bambino la cura, l'educazione e il mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età. Tale atto non fa sorgere alcun legame di parentela con i genitori affidatari, né fa venir meno il vincolo di sangue del minore con la famiglia d'origine, fa nascere, invece, in capo al minore il diritto a godere delle medesime prestazioni familiari e scolastiche cui ha diritto un bambino legittimo.

Tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale, in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con L. n. 176/1991 e la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori resa esecutiva in Italia con L. n. 101/2015.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito, affermando che *“la kafala è uno strumento di protezione previsto dal diritto islamico volto a salvaguardare la situazione di minori in stato di abbandono (illegittimi oppure orfani) provenienti dai Paesi arabi. Quindi, viene riconosciuta preminente la protezione del minore rispetto ai principi di difesa del territorio e del contenimento dell'immigrazione, altresì si conviene che l'istituto della kafala è prossimo all'adozione prevista dall'ordinamento giuridico italiano e per questi motivi è possibile disporre il ricongiungimento familiare”* (Cass. Civ., sez. I civ., 7472/2008, 20 marzo 2008).

E' opportuno a questo punto evidenziare che, nel caso di specie, l'INPS ha erroneamente ritenuto che si trattasse di *kafala* negoziale trattandosi invece di *kafala* giudiziale. Infatti la minore XXXXXXXX è stata affidata al ricorrente e sua moglie con provvedimento emesso dal Tribunale di Khourigba ai sensi degli artt. 197 del Codice della Famiglia e 149 del Codice Civile. L'art. 65 L. 218/95 recita testualmente: *“Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”*.

Difatti, le competenti autorità italiane non hanno posto ostacoli all'ingresso della minore in Italia, circostanza che non sarebbe stata possibile con un provvedimento straniero non riconosciuto efficace in ambito nazionale o contrario all'ordine



pubblico. Inoltre sia l'Ambasciata italiana in Marocco (con il rilascio del visto d'ingresso in Italia) che la Questura di XXXXXXXX (rilascio del permesso di soggiorno) ed il Comune di XXXXXX (in occasione dell'iscrizione anagrafica) hanno riconosciuto l'istituto della *kafala* automaticamente senza richiedere ulteriori adempimenti a XXXXXXXXXXXX. Del resto lo stesso istituto resistente aveva in precedenza considerato quale componente del nucleo familiare XXXXXXXXXXXX ai fini del riconoscimento dell' ANF al ricorrente. E' quindi indubbio che l'atto di affidamento emesso dall'autorità marocchina rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 65 L. 218/95 circa l'efficacia dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, e dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il preminente interesse del minore.

L'art. 2 del DL 13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153 ha introdotto la prestazione ANF sostitutiva dei precedenti "assegni familiari", a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano, complessivamente considerati, redditi inferiori a quelli determinati di anno in anno dall'INPS.

Per quel che rileva nel presente giudizio il citato art. 2 al comma 6 recita: "*Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*". Il citato art. 38 del DPR precisa che: "*... sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge*".

Pertanto è indubbio che, quanto ai presupposti legittimanti gli assegni in esame, la norma contempli sia l'adozione sia all'affidamento (i due istituti di diritto interno con i quali la *kafala* giudiziale è stata pienamente equiparata) senza specificare che gli stessi debbano essere necessariamente quelli di diritto interno, e cioè quelli di cui alla L. 184/83. Del resto nella Circolare 12/1990 dell' INPS (Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e coordinamento dei criteri normativi) si afferma che nella formazione del nucleo familiare rientrano anche "*i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (13) di età inferiore ai diciotto anni compiuti. Ai sensi della norma citata, ai figli legittimi o legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a*



norma di legge [...]. Deve quindi concludersi, come esattamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, che, una volta accertata la non contrarietà all'ordine pubblico dell'atto estero, l'equiparazione dello stesso all'affidamento di diritto interno debba ritenersi totale e incondizionata, con conseguente applicabilità di ogni disciplina legale che trovi il suo presupposto nell'affidamento stesso.

Tanto si reputa sufficiente per l'insorgenza del diritto di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di percepire l'assegno nucleo familiare a far data dall'ingresso della minore in affidamento XXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è, dunque, fondato.

Pertanto la convenuta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX va condannata a pagare al ricorrente, con diritto di rivalsa nei confronti dell'INPS, la somma di euro 968,04, per il predetto titolo in relazione al periodo dall'1.7.2020 al 30.6.2021. Su tale importo competono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS nella misura liquidata come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la minore XXXXXXXXXXXX, a far data dall'ingresso della stessa in Italia quale figlia in affidamento;

condanna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a pagare al ricorrente, con diritto di rivalsa nei confronti dell'INPS, la somma di euro 968,04, per il predetto titolo e per il periodo dall'1.7.2020 al 30.6.2021, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

condannare l'INPS al rimborso a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;

spese compensate fra tutte le altre parti

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 06/06/2022

il Giudice del lavoro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX